

Seduta del
4 giugno 2020



Pubblicato in data 30 giugno 2020

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 4 GIUGNO 2020**

DIREZIONE II

**12.1) REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI LAVORO DI VINCITORI
DI PROGRAMMI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE**

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole sul *Regolamento per i rapporti di lavoro di vincitori di programmi di lavoro di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione*, nel testo di seguito riportato:

INDICE

Art. 1: Oggetto e ambito di applicazione;

Art. 2: Programmi di ricerca finanziati dall'UE o dal MUR;

Art. 3: Altri programmi di ricerca di alta qualificazione

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina le modalità di instaurazione di un rapporto di lavoro tra l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' (di seguito: Università) e i vincitori di bandi per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE), dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) o da altri enti pubblici o privati.

**Art. 2 – Programmi di ricerca finanziati dall'UE o dal MUR di durata
almeno triennale**

[1] Ai vincitori dei progetti di ricerca di durata almeno triennale finanziati dall'UE o dal MUR si applicano le disposizioni del DM 28 dicembre 2015 n. 963, potendo gli stessi essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 9 L. 4 novembre 2005 n. 230 e successive modificazioni.

[2] I programmi di ricerca di alta qualificazione i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

- a) il programma *Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori*, i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. b) L. 30 dicembre 2010 n. 240;

Seduta del
4 giugno 2020



- b) il programma *SIR-Scientific Independence of Young Researchers*, i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. a) L. 30 dicembre 2010 n. 240. Nel caso in cui i vincitori del programma siano già titolari di contratti di cui all' art. 24 co. 3 lett. a) L. 30 dicembre 2010 n. 240 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma è conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo art. 24 co. 3 lett. a). I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all' art. 24 co. 3 lett. a) L. 30 dicembre 2010 n. 240 possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. b) della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata è richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. b) L. 30 dicembre 2010 n. 240;
- c) i programmi *ERC Starting Grants*, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. b) L. 30 dicembre 2010 n. 240;
- d) i programmi *ERC Consolidator Grants*, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. b) L. 30 dicembre 2010 n. 240 ovvero di professore di ruolo di II fascia;
- e) i programmi *ERC Advanced Grants*, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia;
- f) i programmi di durata triennale *International Outgoing Fellowships* o *Individual Fellowships* delle Marie Skłodowska Curie Actions, limitatamente al tipo *Global Fellowships*, possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 co. 3 lett. b) L. 30 dicembre 2010 n. 240.

[3] La proposta di chiamata di cui al presente articolo può essere effettuata anche in relazione a programmi di ricerca di alta qualificazione già conclusi, nel limite dei tre anni successivi alla conclusione. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio.

[4] Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 2, la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.

Art. 3 — Programmi di ricerca finanziati dall'UE o dal MUR di durata inferiore al triennio

[1] Per i programmi di ricerca di cui all'art. 2 di durata inferiore al triennio è possibile recepire la selezione effettuata dall'ente finanziatore ai fini dell'attribuzione di un assegno di ricerca, la cui durata ed entità è individuata dallo stesso programma di ricerca.

Seduta del
4 giugno 2020



[2] L'attribuzione dell'assegno di ricerca è deliberata dal Dipartimento che intende conferire l'assegno di ricerca.

Art. 4 — Altri programmi di ricerca di alta qualificazione

[1] Per tutti i programmi di ricerca non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è istituita una commissione di esperti che valuti la possibilità di:

- a) recepire la selezione effettuata dall'ente finanziatore ai fini dell'attribuzione di un assegno di ricerca di durata ed entità economica individuate dallo stesso programma di ricerca, quando la selezione abbia avuto i caratteri della evidenza pubblica, fosse aperta a una generalità di potenziali candidati e sia stata condotta da soggetti appartenenti in maggioranza a istituzioni accademiche;
- b) attribuire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che non abbia le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all'art. 7, comma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001, di durata ed entità economica individuate dallo stesso programma di ricerca, avente a oggetto le attività previste dal progetto, quando la selezione non abbia avuto le caratteristiche di cui alla precedente lett. a).

[2] La commissione di cui al precedente comma 1 è composta da professori e ricercatori del ruolo universitario ed è nominata con decreto del Direttore Generale su delibera del Dipartimento che intende conferire l'assegno di ricerca o il contratto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE